

Classifica

Classifica

1912100

Nome SOCIETÀ SALESIANA

Protocollo N.

Oggetto COSTITUZIONI

Posizione

D472

E REGOLAMENTI

Fascicolo N.

03

Data: dal

a

N.	CONTENUTO	ANNOTAZIONI
04	Società di San Francesco di Sales Manoscritto del P. d'Assisi Paolo con correzioni di Don Paolo.	D472.0304

Copia del testo completo.
« Società di S. Francesco di Sales »
s.d.
ms di Don Paolo ^Albera con correz. di Don Bosco.
26 p., 3 f. bb. 21/ 30,4 cm.

Race Orig. N. 152 - II
Archivio N. 48 - VII

"1853?"

(accennato MB VI 630)

022(6a)

S.022 (6d)

MB VII 871
X 664, 665

Società
di
S. Francesco di Sales.

NB: Fu copiata dal Ch. Paolo Albers - secondo successore di Boreo -
le conversioni sono di carattere dello stesso Boreo
firma: Gusmano!

N.B. Fu copiata dal Ch. Paolo Albers - secondo successore di Boreo -
le conversioni sono di carattere dello stesso Boreo
Gusmano

altri

che il nostro

AN

Società

di
S. Francesco di Sales.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri della Chiesa di adoperarsi secondo le loro forze per promuovere il bene spirituale della gioventù. Dalla buona o cattiva educazione di esse dipende un buono o triste avvenire ai costumi della società. Il medesimo Divin Salvatore ci diede un fatto evidente prova di questa verità, quando compì in terra la sua divina missione, invitando con parziale affetto i fanciulli ad appressarsi a Lui: *Invite parvulos venire ad me*. I

Vescovi e specialmente i Sommi Pontefici seguendo le vestigia del Pontefice eterno il Divin Salvatore, di cui fanno le voci sopra la terra, per sua parte in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù, e favoriscono in modo speciale quelle istituzioni, che a questa parte del sacro ministero dedicano le loro cure. Ai nostri giorni, più che il bisogno è divenuto di gran lunga più impellente. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli Eretici e dei settari per accrescere il numero dei loro seguaci, mostrano la necessità di unire insieme a combattere per la causa del Signore sotto lo Stendardo del Vicario di Gesù Cristo per conservare la fede ed il buon costume soprattutto in quella classe di giovani che per essere poveri sono esposti a maggior pericolo della loro eterna salute. Egli è questo lo scopo della società o congregazione di S. Francesco di Sales.

1898 E5

Origine di questa società:

Fin dall'anno 1841 il Sac. Rosco Giovanni si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in apposito locale i giovani più abbandonati della città di Torino a fine di trattenerli con trastulli, e nel tempo stesso dar loro il pane della divina parola. Ogni cosa facevasi d'accordo coll'autorità ecclesiastica.

Benedicendo il Signore questi tempi principiò il numero dei giovani divenne assai grande, e nell'anno 1844 S. E. Monsignor Franzoni di felice memoria concedeva di ridare un edificio in forma di Chiesa (1) con facoltà di fare ivi quelle sacre funzioni che sono necessarie per la santificazione dei giovani festivi e per l'istruzione dei giovani che ogni giorno più numerosi invenivano. Su l'occasione venne più volte ad amministrare il Sacramento della Cresima. L'anno 1846 concedeva che tutti quelli che intervenivano a tale istituzione potessero ivi essere ammessi alla Santa Comunione e adempire il precetto pasquale permettendo di cantare la S. Messa, far tridui e novene, qualora ciò si ravvisasse opportuno. Questa cosa ebbe luogo fino all'anno 1847 nell'Oratorio di S. Francesco di Sales. In quell'anno crescendo il numero dei giovani, e così diventando ristretta la chiesa attuale, col consenso sempre dell'autorità ecclesiastica, si aprì in altro angolo della città, viale dei platani a Porta Nuova, un secondo Oratorio sotto il titolo di S. Luigi.

(1) Due camere destinate all'alloggio dei preti di fuori del Vespigio, e nell'anno 1845 l'Oratorio trasferivasi in Valdocco dove tuttora esiste. V. Decreto 6 Dicembre 1844; altro 10 aprile 1845.

189856

Gonzaga col medesimo scopo dell'autorevole. V. Decr. 18 Dic. 1844.

Divenute insufficienti anche due locali, l'anno 1849 venne aperta un'altra in Vanchiglia sotto al titolo del S. Angelo Custode.

Sempre rendendosi assai calamitosi per la religione il superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà ^{di molti propri} approvava il regolamento di questi oratorii, e ne costituiva Direttore capo il Sac. Rosco concedendogli tutte quelle facoltà che potevano tornare necessarie ed opportune a questo scopo. (1)

Molti vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento e si adoperarono per introdurre nelle loro Diocesi questi Oratorii festivi. Ella un bisogno grande apparve nella cura di tali Oratorii. Molti giovani già alquanto d'età avanzata non potevano essere abbastanza istruiti col solo catechismo festivo, e fu mestieri aprire scuole e catechismi diurni e serali. Anzi molti di essi trovandosi affatto poveri ed abbandonati furono accolti in una casa per essere sottratti dai pericoli, istruiti nella religione ed avviati al lavoro. Il che da tredici anni si pratica specialmente in Torino nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales ove i ricoverati sono in numero di 400 circa.

Per le adunanze dei giovani solite a farsi negli Oratorii festivi, per le scuole diurne e serali e pel numero ognora crescente dei ricoverati la messe del Signore divenne ognor più copiosa. Onde per conservare l'unità di spirito e di disciplina, da cui dipende il buon esito degli Oratorii, fin dal:

189857

(1) Monsig. Filippo Ravina Vescovo Gen. di felice memoria ingiunse decreto la Chiesa: Non mai abbastanza commendevole congregazione dei poveri giovani nel pubblico Oratorio di S. Francesco di Sales. V. Decreto 31 marzo 1842.

l'anno 1844 alcuni ecclesiastici si raccolsero in una specie di società o congregazione aiutandosi a vicenda coll'esperto e coll'istruzione.

Egli non facevano alcun voto e si limitavano ad una semplice promessa di occuparsi nell'istruzione dei giovani ed in altre parti del sacro ministero che loro sembrasse di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria. Riconoscevano il loro superiore nel Sac. Bosco Giovanni. Sebbene non fossero sotto tuttavia in pratica si osservavano presso a poco le regole che sono ivi esposte.

Scopo di questa società.

1° Lo scopo di questa società si è di riunire insieme i suoi membri ecclesiastici, clericali ed anche laici, affine di perfezionare se medesimi, imitando da la virtù del nostro Divin Salvatore specialmente nella carità verso i poveri giovani.

2° Essi presto cominciarono a fare ed insegnare, così i congregati cominciarono a perfezionare se stessi nella pratica delle virtù interne ed esterne, e coll'acquisto della scienza, di poi si adoperarono a beneficio del prossimo.

3° Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere i giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella S. Cattolica religione particolarmente nei giorni festivi come si pratica in questa città di Torino nei tre Oratorii di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga ed in quello del S. Angelo Custode.

4° Si incontrano poi alcuni giovani talmente abbandonati che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati. A tale uopo per quanto sarà possibile si apriranno case di ricovero, ove coi mezzi che la Divina Provvidenza porrà farli man mano loro somministrato alloggio, vitto e vesti- to, e mentre poi verranno istruiti nella verità della fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in questa città. (1)

5° In vista poi del grave pericolo che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato ecclesiastico, questa società si darà cura di coltivare nella pietà o nella vocazione coloro che mostrano attitudine allo studio ed eminente disposizione alla pietà. Trattando di ricoverare giovani per lo studio saranno di preferenza quelli i più poveri, perché mancanti di mezzi onde fare altrove i loro studi.

6° Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa grandemente sentire anche tra gli adulti del basso popolo e particolarmente nei paesi di campagna, perciò i congregati si adopereranno di diffondere i principi spirituali, diffondere buoni libri, usando tutti quei mezzi che suggerisce la carità affinché colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'empietà ed all'Eresia, che in tante guise tenta d'infiammarsi fra i rozzi e gl'ignoranti. Ciò al presente si fa col diffondere di quando in quando qualche rivista di esercizi spirituali e colla pubblicazione della Lettera Cattolica.

(1) Il Sac. D. Francesco Montebiano membro di questa società ha aperto da quattro anni in Genova la casa della Opera degli Abbandonati. Egli ora ricoverati sono circa cento, più continuano ad intervenire nei giorni festivi.

Forma di questa Società.

- 1^a Tutti i congregati tengono vita comune e tutti solamente dal vincolo della fraternas carità e dei voti semplici che li unisce a formare un cor solo e un'anima sola per servire. Addio colla virtù dell'obbedienza, della povertà e coll'istesso dimpiimento dei doveri di buon cristiano.
- 2^a Qualuno nell'entrare in congregazione non perde i diritti civili anche dopo fatti i voti, quindi conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati o donazioni: ella per tutto il tempo che vivrà in congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore maggiore.
- 3^a I frutti degli stabili e mobili portati in congregazione, per tutto il tempo che durano, devono cedere a favore della stessa. E non per altro liberamente disporre in epoca di quanto possiede fuori di congregazione ma sempre col consiglio del Superiore.
- 4^a I Chierici e Sacerdoti anche dopo fatti i voti tengono i loro patrimoni e benefici temporali, ma non li amministreranno, né potranno goderli in particolare.
- 5^a L'amministrazione dei patrimoni, dei benefici, e di quanto è portato in congregazione appartiene al Superiore Generale, il quale o per se o per altri li amministrerà e ne riceverà i frutti annui finché l'individuo sarà in congregazione.
- 6^a Al medesimo Superiore o ogni sacerdote consegnerà espiando la limosina delle mense agli altri poi o chierici o laici gli consegneranno ogni sorta di danaro, che in qualsiasi modo possa loro pervenire, affinché serva a beneficio comune.

1898 E 10

- 7^a La società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario al vitto, agli abiti ed a quanto può occorrere nelle varie vicende della vita sia nello stato di sanità sia in caso di malattia. Anzi, occorrendo ragionevole motivo il Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel danaro, o quegli oggetti che egli giudicherà ben impiegato a maggior gloria di Dio.
- 8^a Se alcuno muore senza testamento, gli succederà chi di diritto.
- 9^a Chi vuole disporre per testamento nella congregazione può lasciare gli stabili, di cui anzi si riserva la proprietà, a chi meglio giudicherà.
- 10^a I voti obbligano l'individuo finché egli dimorerà in congregazione. Se alcuno dice per ragionevole motivo o di istruzione o prudente consiglio del Superiore dove per partire dalla congregazione, egli può essere sciolto dai voti del Superiore Generale della casa marshall.
- 11^a Qualuno faccia di presumere nella sua vocazione fino alla morte. Qualuno si ricordi di quelle gravi parole del Divino Salvatore: *chinos millefj manens ad ora trinu, et respiciens retro apertus est regno Dei.*
- 12^a Se taluno usisce di congregazione non potrà pretendere conipettivo di sorta nel tempo che ivi è rimasto, né poter portar seco altre cose se non quegli stabili ed anche quegli oggetti mobili di cui a sepe conservata la proprietà entrando in congregazione. E se potrà domandare al Superiore conto alcuno dei frutti e dell'amministrazione dei medesimi nel tempo che egli vixse nella società a meno che vi siano stati patto particolari col Rettore maggiore.

1898 E 11

Del voto di obbedienza.

1° Il Profeta Davide pregava Iddio che lo illuminasse per fare la sua santa volontà. Il Divin Salvatore ci assicura che egli non è venuto per fare la sua volontà, ma quella del suo celeste Padre. Egli può assennarci di fare la santa volontà di Dio che si fa il voto di obbedienza.

2° Questo voto obbliga a non occuparsi se non in quelle cose, che il rispettivo superiore giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria e del prossimo secondo il regolamento di questa società.

3° L'osservanza di questo voto non obbliga sotto pena di colpa se non in quelle cose che sono contrarie ai comandamenti di Dio e di S. Chiesa o alle disposizioni dei Superiori che espongono il loro precetto con questa formula: Si comanda in virtù della S. Obbedienza.

4° L'obbedienza si assicura di fare la volontà di Dio e di non occuparsi in cose che non conducano alla gloria di Dio e al vantaggio dell'anima propria e del prossimo. Bisogna pertanto sia sottoposto al superiore e lo consideri in ogni cosa qual padre amoroso, e a lui obbedire interamente, prontamente, con animo libero e con umiltà come si farebbe a Dio medesimo.

5° E' vietato di farsi sollecitudine di domandare cosa alcuna, né di ricusarla. Chi per altro conosce e pruovi qualche cosa necessaria o utile, lo esponga rispettosamente al Superiore che si darà sollecitudine di provvedere al bisogno.

6° E' vietato aver grande confidenza col Superiore, non segreto del cuore si confessa verso di lui. Gli tenega sempre la sua coscienza aperta ogni qual volta ne sia richiesto o egli stesso ne conosca il bisogno.

1898 E 12

7° E' vietato obbedire senza alcuna resistenza nel fatto né colle parole, né col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più sarà meritoria dinanzi a Dio farla.

Del voto di povertà.

1° L'osservanza del voto di povertà nella nostra congregazione consiste essenzialmente nel distacco da ogni bene terreno, il che noi praticiamo colla vita comune riguardo al vitto e vestito, non riservando nulla a proprio uso senza speciale permesso del superiore.

2° E' parte di questo voto il tener la camera nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù, e non la persona o la parete della camera.

3° E' vietato in congregazione o fuori tener danaro proprio di sé, nemmeno in deposito per qualsiasi causa.

4° In caso di viaggio o in caso che il superiore mandi ad aprire o amministrare qualche casa di beneficenza o a compiere qualche parte del ministero, ove intervenga qualche bisogno particolare, allora il superiore darà le disposizioni secondo le esigenze dei tempi, dei luoghi e delle persone.

5° E' vietato dare o mutuo, ricevere o dispensare quelle cose che sono proprio di sé o nella casa, il far contratti di qualsiasi genere non solo sono cose proibite cogli esterni, ma eziandio con quelli della società senza licenza del Superiore.

Del voto di castità.

1° Chi tratta colla gioventù abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi d'ogni virtù. Alla la virtù angelica, la virtù più d'ogni altra sarà al Figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado eminente.

1899 A1

Manca

- 2^o Chi non ha fondata speranza, che col divino aiuto possa conservare la virtù della purezza nelle opere, nelle parole, né purgarsi non si faccia scrivere a questa congregazione perché ad ogni passo egli sarebbe esposto a pericoli.
- 3^o Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta malamente interpretati dai giovani già stato vittima delle umane passioni. Essi massima cautela nel discorrere e trattare con giovani di qualsiasi età e condizione.
- 4^o Fuggire le conversazioni delle persone di sesso diverso e dei medesimi scolari, ove si prevede pericolo per questa virtù.
- 5^o Nissuno si rechi a casa di conoscenti o d'amici senza espressas licenza del Superiore, il quale se può gli destina sempre un compagno.
- 6^o Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la frequente confessione o comunione, la pratica spaltata di consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo; frequente visita a Gesù Sacramentato, frequente giaculatorie a Oltmaria B., a S. Giuseppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della società.

1^o In quanto all'amministrazione dei Santi Sacramenti, alla predicazione, ed a tutto quello che riguarda al pubblico esercizio del sacro ministero, i Religiosi: nosceranno per loro superiore il Vescovo della Diocesi ove esiste la casa a cui essi appartengono, per quanto è compatibile colle regole della società.

2^o In quanto alle ordinazioni i soggetti saranno ordinati dall'Ordinario della Diocesi dove si trovano gli

ordinandi, secondo l'uso delle altre congregazioni, che hanno unione di case, cioè secondo l'uso ed i privilegi delle congregazioni considerate come ordini regolari. (1)

3^o Per l'interno la società dipende dalla casa madre, che è governata da un capitolo composto da un Rettore, Prefetto, Economo, Direttore spirituale, Catechista e tre Consiglieri.

4^o Il Rettore appiattiene il proporre l'accolazione dei postulanti e non proporrli; assegnare a ciascuno le incumbenze riguardanti allo spirituale ed al temporale. Non potrà però ^{altro} far contratti la cui materia ecceda il valore di 1000 franchi senza il consenso del capitolo.

5^o Nissuno, ad eccezione del Rettore e dei membri del capitolo, può scrivere o ricevere lettere senza permesso del superiore, il quale o per se o per altro può leggerle se giudica opportuno.

6^o Il Rettore dimora a vita nella sua carica, e lora qualora, *quod Deus overtat*, egli trascurasse gravemente i suoi doveri, il Prefetto ed il Direttore possono di comune accordo adunare il capitolo ed i Direttori delle case particolari per avvisare e efficacemente il Rettore. Qualora questa ammonizione non bastasse, il capitolo presenterà il caso al superiore ecclesiastico della casa madre, dietro al cui parere si può venire alla deposizione.

7^o Il medesimo capitolo così radunato ha l'autorità di eleggere un altro Rettore, ma in ogni caso l'elezione deve sempre farsi da un socio che abbia già fatta professione assoluta, cioè che abbia emessi i voti perpetui.

8^o Il medesimo Rettore convoca ^{sta} una volta l'anno

(1) L'articolo 1^o e 2^o di questo capitolo è ricavato dalle regole degli Oblati di Oltmaria Vergine parte 2^a, paragrafo 1^o.

il capitolo ed i direttori delle case particolari per conoscere e provvedere ai bisogni della Società; dare quelle provvidenze che secondo i tempi, i luoghi e le persone s'ignino dichiarare opportune.

9° Il capitolo così radunato potrà anche aggiungere al presente regolamento quegli articoli che giudicherà opportuni pel bene della società, ma sempre in senso conforme alle regole già approvate e non mai in senso contrario.

E nascono qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo del presente regolamento, il Rettore maggiore è autorizzato di dare al medesimo quella interpretazione che gli sembrerà più conforme allo spirito della società.

10° Il Rettore si nominerà un Vicario fra gli individui della congregazione e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillata tenendo tutto in segreto e sotto chiave. Sul foglio si scriverà: Rettore provvisorio.

11° Il Vicario farà le vicì del Rettore dalla morte di esso finché non sia definitivamente eletto il successore; ma non potrà introdurre mutazione di sorta nella disciplina e nell'amministrazione durante il suo provvisorio governo.

12° Il Vicario darà tosto avviso ai soci di tutte le case della morte del Rettore, affinché ognuno diafi la massima sollecitudine di prestargli i prescritti suffragi. Di poi inviti tutti i Rettori delle medesime ad intervenire alla elezione del Successore.

1899A4

9 Elezione del Rettore maggiore.

1° Piffinche' uno possa essere eletto Rettore si richiede che sia vissuto almeno otto anni in congregazione; aver compiuto trent'anni di età; abbia tenuto regolare condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora convengano tutte le altre doti in grado eminente l'età può diminarsi fino a ventisei anni.

2° Il Rettore non sarà definitivamente eletto finché non siasi presentato al Superiore Religioso del luogo ove lavora la casa madre, e abbia al medesimo prestata obbedienza e dipendenza in tutte le cose che riguardano all'esercizio del sacro ministero.

3° La elezione del Successore al Rettore defunto si farà così: non prima di dieci e non più tardi di ^{quaranta} giorni dopo la morte del Rettore, si raduneranno il Brofeto, l'Economo, i Direttori Spirituali, gli consiglieri, il Vicario e quei Direttori delle case particolari che possono intervenire. Precitato il Dignusindis in suffragio del Rettore defunto, invocata l'assistenza dello Spirito Santo coll'inno Sanctus Spiritus, si daranno i voti. Colui che riporterà due terzi di voti sarà il novello Rettore.

4° Compiuta l'elezione del Rettore ne darà avviso a tutte le case particolari, facendo in modo che la notizia del novello Rettore giunga a cognizione di tutti i membri della società. Con questo atto termina ogni autorità del Rettore provvisorio.

5° Qualora il Rettore maggiore morisse senza aver prima nominato un Vicario provvisorio, il capitolo della casa madre è autorizzato di eleggerne uno che avrà cura della società sino alla effettuale elezione del novello Rettore maggiore.

1899A5

De'gli altri Superiori.

1° Gli uffizi proprii de'gli altri Superiori della casa saranno del Rettore ripartiti secondo il bisogno.

2° Il Direttore spirituale per altro avrà cura dei novizi, e si darà la massima sollecitudine per far loro conoscere e praticare lo spirito di carità e di zelo che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita al bene delle anime.

3° L'importante ufficio del Direttore ~~avanzare~~ riguarda soprattutto il Rettore qualora scorgesse qualche notevole trascuranza nel praticare le regole della congregazione.

4° Alla prima speciale del Direttore d'inviare sopra la condotta morale di tutti i congregati.

5° Il Prefetto, il Direttore spirituale saranno eletti dal Rettore. L'Economo ed i tre consiglieri saranno eletti a pluralità di voti dai congregati proprii.

6° Il Prefetto fa le veci del Rettore in assenza di esso nell'amministrazione della casa, ed in tutte le cose di cui avrà ricevuto carico speciale.

7° Egli terrà conto delle entrate e delle uscite pecuniarie; noterà ogni sorta di lascito, donazione fatta alla casa e la destinazione delle medesime. Egli renderà, ogni frutto di sostanze mobili ed immobili saranno sotto alla tutela e responsabilità del prefetto.

8° Il Prefetto è il centro da cui devono partire tutte le spese e dove devono concentrarsi tutte le entrate pecuniarie, egli dipende dal Rettore e a lui darà conto della sua gestione ogni qualvolta che gli la dimanderà.

9° L'Economo avrà cura di tutto l'indumento materiale della casa.

10° Studi egli si far evitare ogni quanto a spesa inutile. Dovendo egli far eseguire qualche lavoro studierà che ogni cosa sia fatta colla debita economia. Per le provviste e riparazioni di maggior rilievo dovrà andare d'accordo col Prefetto, cui darà conto della sua gestione ogni tre mesi. Ella i suoi contratti non devono alleggerire il dispendio di franchi 100 senza autorizzazione del Rettore.

11° I consiglieri prenderanno parte a tutte le deliberazioni che riguardano all'accettazione o all'assunzione di qualche membro della casa; si contenteranno di una somma che ecceda i mille franchi. In ogni caso prima chiamati adare il voto nelle cose di maggior importanza per la congregazione. Se non avviene meno la maggioranza dei voti, il Rettore deve sospendere la deliberazione sopra l'oggetto proposto.

12° La scuola dei Superiori, ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica, e potrà essere rieletto.

11

Delle case particolari.

1° Qualora per tratto della Divina Provvidenza si aprisse una casa particolare fuori della casa madre, il superiore generale prima di tutto andrà a consultare quanto riguarda allo spirituale e temporale col Vescovo della Diocesi, in cui trattasi di aprire la novella casa. ~~Secondo le regole della casa madre. Da quel momento in~~ e da lui dipenderà in tutte le cose del sacro ministero che sono incompatibili coll'osservanza delle regole della società.

2° Se poi la novella casa fosse un piccolo Seminario ad un seminario per gli adulti, allora oltre alla dipendenza nelle cose del sacro ministero, vi farà egualmente dipendenza dal Superiore ecclesiastico di quella casa nella scelta della materia dell'insegnamento, del libri

da usarsi; nella disciplina ed anche nell'amministrazione temporale in modi stabiliti col Rettor Maggiore.

3^a I soci destinati per una casa novella non devono essere meno di due, di cui almeno uno deve essere sacerdote. Il Superiore prenderà il nome di Direttore della sua autorità è limitata alla casa a lui affidata.

4^a Ogni casa possederà ed amministrerà i beni donati e portati in congregazione per quella casa determinata; ma sempre nei limiti fissati dal Superiore generale.

5^a Il Rettor Maggiore visiterà almeno una volta l'anno le case particolari per esaminare se si compiano i doveri imposti dalla società; ed osservare se l'amministrazione della medesima tende realmente al suo scopo, quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

6^a Il Direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne ogni momento rendere conto a Dio ed al Rettor Superiore, nella cui formazione deve ravvivare i divini valori.

7^a Spetterà al Rettor Maggiore di eleggere il Direttore della casa che si desidera di aprire; di poi sarà stabilito un capitolo compatibile col numero dei soci che vi abitano.

8^a Questo capitolo sarà formato dal Rettor Maggiore, dal Direttore della casa nuova e dal capitolo della casa madre.

9^a Il primo ad eleggersi è il Catechista, di poi l'Economo, quindi i consiglieri di mano in mano si farà un numero competente di soci che dimorino regolarmente in quella casa.

10^a Il Catechista avrà cura delle cose spirituali di

tutta la casa, e sarà pure obbligato a dare gli opportuni aiuti al Direttore qualora vada in casa.

11^a Se le distanze, i tempi, e luoghi perferissero eccezioni nella formazione di questo capitolo, e nelle attribuzioni dei membri, il Rettor Maggiore, che ha piena autorità di farlo, previa per altro il consenso del capitolo della casa madre.

12^a Il Direttore non può comprare né vendere stabili senza il consenso del Rettor Maggiore, soltanto nell'amministrazione ha piena autorità; ma nelle cose di maggior rilievo gli si dà consiglio di radunare il capitolo e non deliberare senza che ne abbia il consenso.

12

Accettazione

1^a Fatta domanda che taluno voglia entrare in congregazione il Direttore spirituale ne prenderà le debite informazioni e qualora farà favore al Rettore.

2^a Il Rettore poi lo presenterà a suo per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel luogo. Alla domanda e proposto al capitolo, sarà solo accettata se ottiene la maggioranza dei voti.

3^a La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno; ma prima li potrà fare se non ha compiuto i fedeli anni di età.

4^a I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarsi di tre in tre anni oppure farli perpetui, cioè di obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita; ma i voti perpetui non si possono fare sinché il socio abbia l'età di ventiquattro anni compiuti.

5^o Affinche' un socio possa essere ricevuto nella
societa' oltre le qualita' morali nel grado richiesto dalle
regole, deve anche conservare la sua condotta anteriore
l'con un certificato di nascita e di battesimo; 2^o di stato
libero; 3^o sciolto da debiti; 4^o non essere mai stato pro-
cessato; 5^o non aver alcun impedimento né fisico né mor-
rale che lo renda irregolare per lo stato ecclesiastico; 6^o
consenso dei parenti prima che faciasse i voti.

6^o Lo stato di carità sia tale che almeno nel-
l'anno di prova possa osservare tutte le regole della socie-
ta' senza fare eccezione di sorta.

7^o Ogni socio, se è destinato allo studio, entrando do-
vra portare con se 1^o cassetto di vestiario conforme alla vo-
ta che darà il Direttore; 2^o 500 franchi nell'entrata che
serviranno a supplire alle spese che occorreranno nel vit-
to e vestito nell'anno di prova; 3^o franchi 300 ~~che~~ in
fine dell'anno di prova, prima di fare i voti.

8^o I fratelli conduttori porteranno soltanto il con-
do e franchi 300 nella loro entrata senza ulteriore obbli-
gazione.

9^o Il Direttore potrà dispensare dalle condizioni po-
ste nell'articolo 7^o ed 8^o qualora intervengano motivi
ragionevoli, per cui egli giudichi di fare eccezione, più o
meno ristretta.

10^o A tutti si raccomandano caldamente due cose;
1^a guardarsi attentamente dal contrarie abitudini di qual-
siasi genere anche indifferenti; procurare la decenza e la
pulitezza degli abiti, del letto e della camera; 2^a ma fare
un grande studio per evitare la ricchezza e l'ambizione.
L'abito più pregevole per un religioso è la santità della
vita congiunta ad un edificante contegno in tutte le sue
operazioni.

11^o Qualuno sia disposto di soffrire, se occorre, cal-
do, freddo, sete, fame, stenti o disprezzo a quei volta tali
cose contribuiscono a procurare la gloria di Dio, il bene
delle anime altrui e la salvezza dell'anima propria.

13 Pratiche di pietà.

1^o La vita attiva cui tende specialmente la no-
stra societa' fa che i suoi membri non possano avere
comodità di fare molte pratiche in comune, ^{ma} procureran-
no di supplire col vicendevole buon esempio e col perfet-
to adempimento dei doveri generali del cristiano.

2^o Ogni socio si accosterà ogni settimana al sacra-
mento della Eucaristia dal confessore stabilito dal Diret-
tore. I sacerdoti celebreranno ogni giorno la S. Messa
e qualora non possano procureranno di ascoltarla. I
Chierici ed i fratelli conduttori ascolteranno ogni gior-
no la S. Messa e procureranno di fare la comunione
almeno una volta per ciascuna settimana.

3^o La compostezza della persona, la pronunzia
chiara, diretta, distinta delle parole dei divini uffici, la
modestia nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori
di casa, devono essere cose caratteristiche dei nostri con-
gregati.

4^o Ogni giorno vi sarà non meno di un'ora di
preghera tra mentale e vocale ad eccezione che uno
sia impedito dall'esercizio del suo ministero. Et in
qual caso supplirà ^{con più} ~~alla~~ ^{con più} frequente di giacula-
torie indirizzando a Dio con maggior intensità di af-
fetto quei lavori che lo impediscono dagli ordinari
esercizi di pietà.

5^o Ogni giorno i conduttori reciteranno la terza parte.

Del Rosario di Maria Santissima e faranno un po' di lettura spirituale.

6° In ciascuna settimana al Venerdì si farà digiuno in onore della passione di N. S. Gesù Cristo.

7° In ogni mese vi sarà un giorno di ritiro spirituale: ciascuno farà in esso l'esercizio della buona morte agguistando le cose spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo e avviarsi all'eternità.

8° Ogni anno ognuno farà gli esercizi spirituali che termineranno colla confessione annuale. Ognuno prima di essere ricevuto nella società farà qualche giorno di esercizi spirituali e la confessione generale.

9° Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo e per quegli individui che meglio giudicherà nel Signore.

10° Quando la Divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio, sia laico, sia sacerdote, i confratelli di tutta la società celebreranno una messa in suffragio dell'anima del defunto. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare almeno una volta la S. Comunione a questo fine.

11° La stessa opera di pietà si farà alla morte del padre o della madre di ciascuno congregato, ma solamente nella casa dove dimora il socio, che ha subita quella perdita.

12° Il Rettore avrà suffragii duplicati, e ciò per due motivi: 1° come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della società: 2° per sollevarlo dalle pene del Purgatorio che forse dovrà patirne per altrui cagione.

1899A12

Abito.

1° L'abito della nostra società sarà secondo l'uso di quei paesi, in cui i soci dovranno stabilire la loro dimora.

2° I sacerdoti porteranno regolarmente la colletta lunga, eccetto che la ragione di viaggio od altro motivo persuada diversamente.

3° I coadiutori poi, quanto è possibile, andranno vestiti di nero. Il fracco dovrà almeno giungere fin sotto le ginocchia.

15

Esterni.

1° Qualunque persona anche vivente nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia può appartenere alla nostra società.

2° Egli non farà alcun voto; ma procurerà di mettere in pratica quella parte del regolamento che è compatibile colla sua età e condizione.

3° Per partecipare dei beni spirituali della società bisogna che faccia almeno una promessa al Rettore di impiegare la sua sostanza e le sue forze nel modo che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.

4° Tale promessa ^{altro} non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale.

16

Professione e formola dei voti

Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali dovuti specialmente a riflettere alla voca =

1899B1

zione ed inchinarsi intorno alla matrice dei voti che egli include emettere, qualora conosca chiaramente se per ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali si radunerà il capitolo, o se si può, si raduneranno tutti i confratelli della casa.

Il Pettore con cotta e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi, quindi tutti invocheranno i lumi dello Spirito Santo recitando alternativamente l'inno Veni, Creator Spiritus etc.

V Emille Spirituum tuorum etc.

R Et renovabis etc.

Veni.

Deus qui corda fidelium etc.

Litanie della Beata Vergine coi versicoli: Oratio nobis etc. e coll' Amen: Concede nos etc.

A S. Francesco di Sales Bater Bata, Ave, Gloria.

V Oratio pro nobis, Sancte Franciscus,

R Ut digni efficiamus etc.

Veni.

Deus qui ad salutem animarum etc.

Quindi il confratello o se sono più uno per volta si porrà in mezzo a due profezi gemisloso avanzando al Pettore, di poi archiando ed intelligibile voce pronunzierà la seguente formula dei voti.

Nella piena conoscenza della fragilità instabilità della volontà mia, desideroso di fare per l'avvenire costantemente quelle cose che possono tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime io N. N. mi metto alla vostra presenza, onnipotente e sempiterno Dio e sebbene indegno del vostro cospetto tuttavia confidato nella vostra bontà e misericordia infinita, mosso unicamente

Dal desiderio di amarvi e servirvi, in presenza della Beatissima Vergine Immacolata, di S. Francesco di Sales e di tutti i Santi del Paradiso secondo il regolamento della Società di S. Francesco di Sales fo voto di castità, povertà ed obbedienza a Dio ed a voi, mio Superiore, per lo spazio di tre anni, oppure etc.

Vi prego pertanto umilmente a volermi senza rifiuto comandare quelle cose che a voi sembrano di maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio delle anime. Voi intanto, o Dio di bontà, per l'immensa vostra clemenza, nel Sangue di G. C. degnatevi di accettare questo sacrificio in rendimento di grazie per molti benefici che mi avete fatto ed in espiatione dei miei peccati. Voi mi avete inspirato il desiderio di far questo voto, voi concedetemi la grazia di adempirla.

Santa Maria Virgo immaculata, S. Francesco Salesi, omnes Sancti et Sanctae Dei, ^{meum}intercedite pro me, ut Deum diligam, eque soli in hoc mundo fervens ad aeterna praemia merear pervenire. Tutti rispondono: Amen.

Indi il novello socio andrà a porre il suo nome in un libro ove sottoscriverà la scheda seguente: Io sottoscritto ho letto ed inteso le regole della Società di S. Francesco di Sales, prometto di osservarle secondo la formula dei voti da me ora emessi.

Torino il ... Del mese di ... l'anno.

N. N.

Dopo si reciterà alternativamente il Te Deum in fine di cui, se il Pettore giudicherà bene, farà una breve morale esortazione, e si terminerà col salmo: Laudate Dominum omnes gentes etc.

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE
D4720304

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D4720304